

ALLEGATO SUB “A”



Associazione ex Allievi dell'Istituto Vescovile G. Barbarigo

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, FINALITÀ

Art. 1 Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata “Associazione ex Allievi dell'Istituto Vescovile G. Barbarigo” qui di seguito chiamata per semplicità Associazione.

L'Associazione è libera ed indipendente da ogni partito politico ed è costituita senza fini di lucro diretto o indiretto.

L'emblema è costituito dallo stemma dell'Istituto Vescovile G. Barbarigo rappresentato unitamente alla dicitura “Associazione ex Allievi dell'Istituto Vescovile G. Barbarigo”.

L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Padova presso l'Istituto Vescovile G. Barbarigo, sito in via dei Rogati, 17.

Art. 3 Finalità

L'Associazione, nel perseguire esclusivamente finalità culturali, di solidarietà e di promozione sociale, intende promuovere occasioni di incontro tra gli ex componenti dell'Istituto Vescovile G. Barbarigo al fine di mantenere vivo il sentimento di appartenenza all'Istituto stesso e favorire rapporti di amicizia e solidarietà tra gli ex alunni e l'organico dell'Istituto.

Più specificamente essa si propone di:

- a) tutelare il patrimonio spirituale e religioso che l'Istituto, sin dalla sua nascita, ha impartito ai propri studenti ispirandosi ai principi della religione Cattolica Apostolica Romana;
- b) tenere viva la tradizione dell'Istituto come centro di educazione permanente, aperto ai valori di democrazia, libertà e difesa dei diritti umani;
- c) prevedere borse di studio e premi annuali per gli alunni più meritevoli;
- d) promuovere iniziative di orientamento per aiutare gli studenti ad operare scelte coerenti e responsabili nella prosecuzione degli studi e/o nell'inserimento nel mondo del lavoro;
- e) organizzare e promuovere conferenze, concerti, viaggi, corsi, convegni ed altre attività culturali;
- f) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini al presente statuto;
- g) porre in essere ogni altra iniziativa conforme agli scopi indicati nel presente articolo.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 4 I Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Sono ammesse a far parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:

- a) Soci ordinari: gli ex alunni dell'Istituto Vescovile G. Barbarigo che abbiano o compiuto la maggiore età o terminato gli studi di scuola superiore; i suddetti devono manifestare la volontà di cooperare e supportare le iniziative dell'Associazione, identificandosi coi suoi principi istitutivi.

Se maggiorenni hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo le modalità e i criteri previsti dall'apposito regolamento che si allega al sub B, Titolo 1), Art. 1 in conformità al presente Statuto.

Ai soci ordinari, su proposta, valutazione ed approvazione del Consiglio Direttivo, può essere attribuita la qualifica di benemeriti.

- b) Soci benemeriti: persone, enti, organizzazioni pubbliche o private che, pur non avendo i requisiti di cui alla lettera a) del presente articolo, su proposta, valutazione ed approvazione del Consiglio Direttivo, si distinguono per il sostegno economico, finanziario od organizzativo dato all'Associazione o per meriti di particolare rilevanza. La loro appartenenza all'Associazione è disciplinata da apposito regolamento che si allega al sub B, Titolo 1), Art. 2 in conformità al presente Statuto. Tali soci non hanno diritto di voto né possono essere eletti alle cariche sociali.
- c) Soci onorari: il personale (Docenti, collaboratori scolastici, membri degli Organi Collegiali, etc.) che abbia prestato servizio presso l'Istituto Vescovile G. Barbarigo; i suddetti sono soci di diritto ma devono manifestare la volontà di cooperare e supportare

le iniziative dell'Associazione, identificandosi coi suoi principi istitutivi. A tal fine devono compilare il modulo d'iscrizione. Non hanno diritto di voto. Non possono essere eletti alle cariche sociali ad eccezione dell'organo dei Probiviri. Possono eleggere al loro interno un rappresentante che ha esclusivamente scopo di coordinamento. La loro appartenenza all'Associazione ha carattere perpetuo.

Nel caso in cui un soggetto sia in possesso sia dei requisiti per divenire socio onorario che i requisiti per associarsi in via ordinaria dovrà scegliere all'atto di compilazione del modulo di iscrizione.

Art. 5 Perdita della qualifica di Socio

La qualità di Socio non è trasmissibile e si perde per:

- a) recesso (consentito in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo) o morte del Socio;
- b) per morosità nel versamento del contributo annuale; nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi in cui: a) il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione o agli impegni assunti verso l'Associazione; b) in caso di gravi motivi relativi allo svolgimento di attività o all'adozione di comportamenti, anche morali, pregiudizievoli all'Associazione e incompatibili con le finalità della stessa.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. E' escluso qualsiasi rimborso ai Soci in caso di recesso o esclusione. Le quote associative sono intrasmissibili.

Per quanto attiene alla procedura d'esclusione si rimanda ad apposito regolamento, conforme al presente Statuto, che si allega al sub B, Titolo 1), Art. 4.

Art. 6 Responsabilità civile

I Soci non assumono alcuna responsabilità civile in ordine alle obbligazioni assunte dall'Associazione o in merito all'attività posta in essere in nome e per conto dell'Associazione stessa. Eventuali creditori eserciteranno le loro pretese sul fondo comune e nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione in conformità alla disciplina di legge applicabile all'Associazione.

Art. 7 Diritti e doveri del Socio

L'associato accetta e si assume l'obbligo di osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione e di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali. L'associato è inoltre tenuto ad effettuare il pagamento del contributo associativo e a partecipare a tutti i momenti della vita sociale, quali, in via esemplificativa, le assemblee riguardanti l'approvazione del bilancio e l'elezione degli organi amministrativi.

Il Socio ha diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto per tutte le delibere assembleari demandate dal presente Statuto; ha inoltre diritto di informazioni e di controllo in conformità alla Legge e al presente Statuto potendo a tal fine, in via esemplificativa, consultare i libri sociali.

Le eventuali prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito salvo che risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo in conformità e nei limiti dell'art. 18 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vicepresidente
- e) il Tesoriere
- f) il Segretario
- g) il Presidente Onorario
- h) il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sono gratuite; il Consiglio Direttivo potrà tuttavia prevedere, indicandone limiti e modalità, il diritto al rimborso delle spese vive, debitamente documentate, sostenute dagli associati nello svolgimento delle proprie funzioni, con esclusione comunque di qualsiasi compenso per l'attività svolta.

Art. 9 L'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Soci aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento della quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Hanno facoltà di assistere all'Assemblea, senza diritto di voto, le persone, gli enti e le organizzazioni pubbliche o private invitate dal Presidente.

Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio, avente diritto di voto, mediante delega scritta. Nessun Socio può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in second'ordine da altra persona designata dall'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione; in caso di sua assenza il Presidente conferirà l'incarico ad un Socio.

Spetta al Presidente regolare lo svolgimento dell'Assemblea, accertare il diritto di voto e di intervento, l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché la regolare costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria e straordinaria.

La convocazione all'Assemblea è fatta mediante lettera, fax, e-mail o altro strumento di comunicazione analogo e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario dell'incontro. La convocazione è da inviarsi a ciascun Socio almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige sommario verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Esso resta sempre depositato presso la sede dell'Associazione e ogni Socio può consultarlo. Nelle assemblee ciascun Socio ordinario ha diritto ad un (1) voto.

Art. 10 L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio; il termine può essere prorogato, comunque non oltre centottanta giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione.

Essa potrà essere altresì convocata quando ne sia fatta richiesta motivata, con l'indicazione dell'ordine del giorno, da almeno 1/5 degli associati in regola con il versamento delle quote associative. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro quarantacinque giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentata la maggioranza dei Soci e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno e comunque non oltre quindici giorni dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse per voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e le qualità delle persone, o negli altri casi in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) approva la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- c) procede alla nomina delle cariche sociali che il presente Statuto le riserva;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) approva gli eventuali regolamenti.

Art. 11 L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, con nomina dei liquidatori.

L'Assemblea straordinaria è convocata nelle medesime forme previste per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria, per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei Soci e rappresentati per delega.

L'Assemblea straordinaria, per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei tre quarti dei Soci e rappresentati per delega.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da un minimo di sei ad un massimo di undici membri, scelti tra i Soci dell'Assemblea in conformità a quanto stabilito in apposito regolamento. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è eletto dall'Assemblea che ne fissa il numero dei membri.

Fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo resta in carica con pieni poteri il Consiglio Direttivo uscente.

I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di uno o più Consiglieri subentreranno i primi dei non eletti. In mancanza di non eletti il Consiglio Direttivo provvede esso stesso a sostituire i membri mancanti, chiedendone la ratifica alla prima Assemblea ordinaria.

Se viene meno la maggioranza dei membri originariamente eletti dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea stessa perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio è retto dal Presidente dell'Associazione e nomina nel proprio seno un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o opportuno o quando sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e comunque almeno tre volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, anche in via telematica ovvero attraverso altri strumenti idonei, almeno sei giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In ogni caso il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando tutti quanti i componenti del Consiglio medesimo siano presenti o, se assenti, si dichiarino informati della riunione e nessuno vi si opponga.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige sommario verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

E' facoltà del Consiglio Direttivo delegare le mansioni a singoli Consiglieri, i quali risponderanno direttamente al Consiglio del loro operato secondo le norme sul mandato.

Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese i quali dovranno comunque essere debitamente documentati.

Art. 13 Compiti del Consiglio

Al Consiglio Direttivo è affidata la più ampia gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per quanto non espressamente riservato ad altri organi, ed è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere assembleari e per la direzione e amministrazione dell'Associazione.

In particolare ha il compito di:

- a) provvedere alla formulazione delle proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea;
- b) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- c) verificare le domande di ammissione di nuovi Soci e deliberare sull'ammissione dei soci benemeriti e onorari;
- d) deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale;
- e) adottare i provvedimenti in esecuzione delle delibere prese dall'Assemblea;
- f) deliberare in ordine alle attività che l'Associazione intende porre in essere, allo loro promozione e alla loro organizzazione;
- g) redigere eventuali regolamenti interni, per la disciplina dell'attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere sulla destinazione degli avanzi di gestione;
- i) adottare ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione riservato al Consiglio Direttivo dal presente Statuto;
- j) adottare ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservato alle competenze dell'Assemblea;
- k) adottare provvedimenti d'urgenza estranei alla sua competenza, anche di amministrazione straordinaria, salvo ratifica dell'Assemblea.

Art. 14 Comitati Consultivi

Il Consiglio Direttivo o il Presidente possono istituire uno o più comitati consultivi, composti da una a sei persone, destinati a curare lo svolgimento di una o più tra le attività dell'Associazione. I comitati consultivi potranno eccezionalmente essere composti da persone fisiche, enti od organizzazioni pubbliche o private estranee all'Associazione ove non fosse possibile reperire adeguate competenze e professionalità tra gli associati.

Art. 15 Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo scegliendo tra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente è il garante dell'unità dell'Associazione ed ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione. Questi, o in sua assenza il Vicepresidente, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e, unitamente a questo, delle delibere dell'Assemblea. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, salva successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Al Presidente è affidato l'incarico di stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale.

Può eccezionalmente delegare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese i quali dovranno comunque essere debitamente documentati.

Non può assumere contestualmente alcuna altra carica all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 16 Il Presidente Onorario

È Presidente onorario dell'Associazione il Rettore pro tempore dell'Istituto Vescovile G. Barbarigo. Il Presidente onorario è il Consigliere spirituale dell'Associazione.

Spetta a questi assicurare l'adeguato sostegno alla vita spirituale di tutta l'Associazione e coadiuvare il Presidente nei rapporti ecclesiali.

Il Presidente Onorario partecipa alla definizione delle linee guida spirituali dell'Associazione, esprime pareri, comunque non vincolanti, sulle attività dell'Associazione stessa e collabora con il Consiglio Direttivo.

Il Presidente onorario non ha diritto di voto né può essere eletto ad altre cariche sociali.

Art. 17 Il Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.

Art. 18 Il Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione economica dell'Associazione. In particolare ha il compito di:

- a) tenere la cassa e la contabilità;
- b) compilare annualmente il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e redigere una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- c) raccogliere le quote annuali di iscrizione degli associati;
- d) curare pagamenti e incassi secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Non può assumere contestualmente alcuna altra carica all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 19 Il Segretario

Il Segretario, ha il compito di:

- a) predisporre ogni atto di competenza del Consiglio Direttivo;
- b) rendere operative, in collegamento con il Presidente, le decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea;
- c) tenere i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e gli altri libri dell'Associazione;
- d) tenere aggiornate le liste degli associati e gestire le domande di ammissione;
- e) svolgere tutte le altre mansioni che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Non può assumere contestualmente alcuna altra carica all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 20 Il Collegio dei Proviviri

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra i Soci o tra i Soci e l'Associazione o i suoi Organi saranno giudicate dal Collegio dei Proviviri composto da tre membri nominati ogni 3 anni dall'Assemblea, tra i docenti che prestano o hanno prestato servizio presso l'Istituto, preferibilmente tra esperti di materie giuridiche. L'Assemblea provvede contestualmente a nominare due sostituti per il caso in cui oggetto del giudizio dei Proviviri sia uno dei Proviviri stessi o dove si ravvisi comunque una altra causa di incompatibilità.

I Proviviri sono rieleggibili; continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

Questi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

TITOLO IV - ENTRATE, PATRIMONIO, RENDICONTO

Art. 21 Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 22 Gestione economica

La disponibilità di fondi per il sostenimento delle spese necessarie al perseguimento degli scopi dell'Associazione è affidata al Presidente, al Tesoriere e al Segretario a firma disgiunta.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto o sotto qualsiasi forma, di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 23 Esercizio e rendiconto economico e finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal Tesoriere il bilancio consuntivo e la bozza del bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario:

- il rendiconto economico consuntivo evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa;
- il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio consuntivo, predisposto dal Tesoriere è approvato dal Consiglio Direttivo al fine di sottoporlo all'Assemblea. Successivamente il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto. A tal fine il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante gli 8 giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il conto consuntivo deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Come stabilito dall'art. 10 del presente Statuto il termine può essere prorogato.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea adottata in conformità all'art.11 del presente Statuto.

In caso di estinzione l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 25 Normativa residuale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa speciale in materia di associazioni di promozione sociale, alle norme del codice civile che regolamentano le associazioni, in particolare le non riconosciute, nonché ai principi generali del diritto.